



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N. <b>94</b>	Oggetto:  <b>CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART.42 COMMA 5 e s.m.i. DEL D. LGS.VO N° 151/2001 - Dipendente matricola n° 9 -</b>
Data <b>09.05.2023</b>	

L'anno duemilaventitre, il giorno nove del mese di maggio, nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 74 del 04.01.2023 con cui sono stati attribuiti alla Sottoscritta, per l'anno 2022, la posizione organizzativa e la responsabilità dei Servizi Generali ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L.;

Vista la Deliberazione di C.C. n° 10 del 21.04.2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025;

Premesso che il dipendente di ruolo matricola n° 9, al fine di prestare assistenza al proprio coniuge convivente, di cui vengono omesse le generalità ai sensi del D.Lgs.vo n° 196/2003, con nota prot. n° 3498 in data 28.04.2023, ha chiesto di usufruire del congedo straordinario biennale retribuito per assistenza familiari con handicap, di cui al D. Lgs.vo n° 151, art. 42, commi 5 e segg., per un periodo di 6 (sei) mesi, precisamente dal 09 Maggio al 10 Novembre 2023;

Visto il verbale di visita collegiale con il quale la competente Commissione Medica per l'accertamento dell'Handicap, in data 17 Novembre 2022, ha certificato che il coniuge del richiedente è portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. n° 104/92;

Dato atto che nessun altro convivente usufruisce di analogo permesso per assistenza all'avente titolo, così come risulta dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal dipendente ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000;

Richiamato l'art. 42, comma 5 e ss. del D. Lgs.vo n° 151/2001, così come sostituito con gli attuali commi 5 e 5 quinquies, della lettera b) del comma 1 dell'art. 4 del D. Lgs.vo 18/07/2011 n° 119, ai sensi del quale "5) Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4 comma 1, della L. 5/2/92 n° 104, ha diritto di fruire del congedo di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n° 53, entro 60 giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi";

Dato atto che, ai sensi del comma 5 bis, il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa;

Considerato che il periodo di congedo richiesto (sei mesi) rientra nel limite massimo dei due anni di congedo, anche non retribuito, che può essere richiesto da ogni lavoratore ai sensi dell'art. 4 comma 2 della L. n° 53/2000 per "gravi e documentati motivi familiari" e che durante tale periodo di congedo, come recita il comma 5ter del citato art. 42, viene corrisposta un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento ed il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità.

Preso atto che ai sensi del comma 5 quinquies del medesimo articolo 42, il periodo di congedo in oggetto non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

Rilevato che con successiva nota prot. 3711 del 08.05.2023, in esecuzione di quanto stabilito nella conferenza dei Responsabili di servizio del 04.05.2023 circa la necessità di smaltire le ferie maturate nel corso dell'anno 2022 e non ancora godute, il dipendente in questione ha inoltrato richiesta di congedo ordinario per la fruizione di n° 7 giorni di ferie residue anno 2022, dal 9 al 18 Maggio 2023, con il conseguente slittamento al 19 Maggio dell'avvio del congedo straordinario in oggetto;

Ritenuto di poter concedere al dipendente matricola n° 9, avendone accertato il diritto attraverso la verifica della documentazione allegata all'istanza, al termine della fruizione delle ferie, un periodo di congedo straordinario retribuito per n° 6 mesi, salvo proroga, condizionata alla verifica della permanenza dei requisiti che ne determinano al momento la concessione;

Visto il D. Lgs.vo n. 151/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Visto il Regolamento di Contabilità;

## **DETERMINA**

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto:

1. Concedere al dipendente matricola n° 9, ai sensi dell'art. 42, commi 5 e seguenti del D. Lgs.vo n° 151/2001, **dal 19 Maggio al 20 Novembre 2023**, salvo proroga, il congedo straordinario retribuito richiesto;
2. Stabilire che durante il periodo predetto il richiedente ha diritto ad un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita, riferita all'ultimo mese di lavoro che precede il congedo;
3. Di dare atto che il congedo straordinario non produce effetto, ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto;
4. Dare mandato al Servizio Finanziario per gli adempimenti conseguenti al predetto atto;

La presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9°, del Decreto Lgv. 267/00 (T.U.);

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi.

